



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 4 - GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE**

Assunto il 05/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1259

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11601 DEL 06/08/2025

Oggetto: Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo per uso “irriguo” nel Comune di Cassano allo Ionio (CS). Foglio 57 particella 5 coordinate GAUSS BOAGA N:4398984 – E:625089
Ditta: Azienda Agricola Luzzi Simone, Legale Rappresentante Luzzi Simone

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027*”;
- la Deliberazione del 24 ottobre 2024, n. 572, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i. ” con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, disposto:
 - di approvare la modifica al Regolamento n.12/2022 e s.m.i., prevedendo per l’ex Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, solo una diversa distribuzione interna delle competenze, già ascritte alla medesima Struttura amministrativa e ridenominandolo senza modifiche funzionali in Dipartimento “AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA”;
 - che tali modifiche organizzative, non avendo carattere innovativo rispetto alle funzioni già attribuite alla competenza dell’ex Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, non comportano effetti caducatori sull’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA”;
 - non produce effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali, che pertanto rimangono efficaci, con riferimento al Settore n.7– RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE e al Settore n.4 – GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE - benché a quest’ultimo (EX SETTORE GESTIONE DEMANIO IDRICO) sia stata attribuita una diversa denominazione - non avendo subito i medesimi settori modifiche funzionali;
- la D.G.R. n. 691 del 24/11/2024 avente ad oggetto “Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e smi”;
- il D.D.G. n. 15866 del 13/11/2024 avente ad oggetto: “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di Micro organizzazione”
- la D.G.R. n. 708 del 28/12/2022 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente l’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022 con il quale viene conferito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- il D.D.G. n. 194 del 10/01/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di elevata qualificazione denominato EQ n. 12: “Gestione del Demanio Idrico per l’Area Territoriale Settentrionale della Provincia di Cosenza” all’Ing. Giovanni Spadafora;
- la disposizione di servizio prot. n. 59350 del 08/02/2023 per effetto della quale è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovanni Spadafora;

PREMESSO CHE l’Ufficio sede di Cosenza – assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del

Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Spadafora, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con istanza del 04/11/2019, assunta al protocollo della Regione Calabria al n°379379 il Sig. Luzzi Simone, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Luzzi Simone, ha richiesto il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ad uso "irriguo", sito in località C/da Stombi, nel Comune di Cassano allo Ionio (CS), Foglio 57 particella 5 coordinate GAUSS BOAGA N:4398984 – E:625089;

- non sono pervenute domande in concorrenza e/o tecnicamente incompatibili, a seguito della pubblicazione dell'estratto della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n°41 del 28/02/2025;

- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino ha rilasciato l'attestazione sul terreno, località C/da Stombi, nel Comune di Cassano allo Ionio (CS), Foglio 57 particella 5, in quanto non servita dalla rete consortile.

- con nota prot. n°128051 del 27/02/2025 questo ufficio ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Cassano allo Ionio (CS) per 15 giorni consecutivi, avvenuta dal 27/02/2025 al 14/03/2025 avverso la quale non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;

- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha rilasciato il parere vincolante favorevole con prescrizioni prot. n°5805/2025 del 17/02/2025 ai sensi dell'articolo 7, comma 1bis, del RD 1775/33;

- dall'esito del sopralluogo non risultano cause ostative al rilascio della concessione di che trattasi;

- il tecnico incaricato, in riferimento alla L.R. 3 agosto 2018 n° 25, ha trasmesso in data 31/03/2025 la nota di avvenuta remunerazione di cui all'allegato A della predetta legge;

- sulla scorta di quanto sopra riportato, si è provveduto a redigere il disciplinare di concessione, trasmesso alla ditta con pec del 18/06/2025 ai fini della sottoscrizione per accettazione;

- il predetto disciplinare, tra l'altro, indica il canone, determinato in € 42,22 (euro quarantadue/22) per uso "irriguo" che la Ditta è obbligata a versare annualmente per tutta la durata della concessione, in conformità delle vigenti leggi, da aggiornare annualmente al tasso d'inflazione programmato;

DATO ATTO che :

- è stata richiesta alla Prefettura di Cosenza, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i., acquisita alla predetta piattaforma con protocollo PR_CSUTG_Ingresso_0066213_20250522;

- dalla data della suddetta richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i il Prefetto ai sensi dell'art 88 comma 4, rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione, decorso il termine di cui al comma 4, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art 88 comma 4 bis previa acquisizione dell'apposita autocertificazione;

- la Prefettura di Cosenza, vista la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e successive modifiche ed integrazioni, Prot. PR_CSUTG_Ingresso_0066213_20250522 e viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, ha rilasciato in data 08/06/2025 comunicazione antimafia secondo la quale : *"a carico della suindicata Luzzi Simone e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs.159/2011."*;

ATTESO CHE il predetto Disciplinare di concessione, allegato al presente atto, contiene i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO CHE :

- con **Decreto Dirigenziale n°6548 del 06/05/2025** è stata accertata la somma di **€ 42,22** (euro quarantadue/22) quale canone per uso "irriguo";
- con **Decreto Dirigenziale n°19316 del 31/12/2024:**
 - è stata accertata la somma di **€ 83,04** (euro ottantatre/04) quale deposito cauzionale (pari a due annualità) per uso "irriguo";
 - è stata impegnata la somma di **€ 83,04** (euro ottantatre/04) a favore della Ditta "Azienda Agricola Luzzi Simone", Legale Rappresentante Luzzi Simone per restituzione deposito cauzionale.

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.;
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.14/2015 e ss.mm. ii.;
- l'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 962/1981;
- il D.M.F. n. 258/98;
- l'art. 4 del D.P.R. 296/2005;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;
- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta "Azienda Agricola Luzzi Simone", Legale Rappresentante Luzzi Simone, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ad uso "irriguo", sito in località C/da Stombi, nel Comune di Cassano allo Ionio (CS), Foglio 57 particella 5 coordinate GAUSS BOAGA N:4398984 – E:625089;

DI APPROVARE l'allegato disciplinare di concessione che impegna la Ditta concessionaria con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nelle condizioni e prescrizioni ivi inserite, mentre impegnerà l'Amministrazione Regionale, ente concedente, dalla data di emissione del presente provvedimento;

DI STABILIRE che, successivamente all'emissione del presente provvedimento, il disciplinare sarà trasmesso al competente Ufficio Regionale per la repertoriatura e successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

DI STABILIRE, inoltre, che il concessionario deve rispettare le prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato disciplinare e, in particolare, provvedere al versamento del canone annuo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di richiesta espressa, determinato ai sensi delle vigenti norme, quantificato in **€ 42,22** (euro quarantadue/22) per uso "Irriguo", da aggiornare annualmente in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692), in assenza di apposite determinazioni regionali;

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza alla Ditta “Azienda Agricola Luzzi Simone”, Legale Rappresentante Luzzi Simone e al Comune di Cassano allo Jonio (CS);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giovanni Spadafora
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO COSTANTINO
(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana

Settore Gestione Demanio Fluviale e Lacuale

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo, ad uso "irriguo", con opera di presa nel Comune di Cassano allo Jonio (CS), in località C/da Stombi, foglio n°57, particella n°5 coordinate GAUSS BOAGA N:4398984 – E:625089, a quota di circa 10 m s.l.m., derivando una portata media pari a 3 l/sec e un volume di prelievo complessivo annuo pari a 18.663 mc.

Ditta: Azienda Agricola Luzzi Simone, Legale Rappr. Luzzi Simone

La Regione Calabria con sede legale in loc. Germaneto C.F./P.I. 02205340793, rappresentata dall'Ing. Francesco Costantino, in qualità di Dirigente del Settore Gestione Demanio Fluviale e Lacuale del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana, di seguito denominato Concedente e il Sig. Luzzi Simone (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente nel Comune di [REDACTED] in [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Luzzi Simone, con sede nel Comune di [REDACTED]), di seguito denominato Concessionario, disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo, ad uso "irriguo", presentata dal Concessionario con istanza acquisita al protocollo al n°379379 del 04/11/2019.



Art. 1 – Oggetto della concessione, quantità e usi, modalità di derivazione

Oggetto della Concessione è la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo ad uso "irriguo", con opera di presa ubicata nel Comune di Cassano allo Jonio (CS) in località C/da Stombi, bacino idrografico del fiume Crati sx idraulica, particella n°5 del foglio n°57 alle seguenti coordinate GAUSS BOAGA N:4398984 – E:625089.

La quantità di acqua da derivare è stabilita nel limite d'esercizio di 3 l/sec e nel limite di volume complessivo annuo pari a 18.663 mc.

Art. 2 – Luogo e modo di presa dell'acqua – Descrizione della derivazione – Regolazione della portata

L'opera di presa a quota 10 m circa s.l.m., è ubicata in località C/da Stombi, nel territorio del Comune di Cassano allo Jonio (CS). La profondità di perforazione è di -30 m dal p.c. con diametro di 200 mm e tubazione in ferro.

Nell'intercapedine tra la parete del foro e la tubazione del rivestimento è collocato un dreno costituito da ghiaietto calibrato di natura silicea. La bocca del pozzo è chiusa con un apposito coperchio dotato di manicotto per il collegamento della tubazione di distribuzione. L'acqua viene emunta mediante motopompa con potenza di 7,5 cv. All'uscita è stato montato un misuratore di portata avente matr. N°952104. La risorsa idrica prelevata, con riferimento all'uso di cui all'articolo 1, può essere utilizzata esclusivamente per uso "irriguo".

Affinché le portate di concessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, ai sensi della D.lgs. 152/2006, il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, in corrispondenza





del punto di prelievo e comunque prima di qualsiasi discontinuità sulla tubazione di prelievo (rubinetti, by-pass ecc.), idonei dispositivi (contatore) per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, e si impegna entro il 31 marzo di ciascun anno, rispetto all'anno solare precedente, a comunicare i risultati delle misurazioni all'Amministrazione concedente. In alternativa alla installazione del predetto dispositivo di misurazione (contatore), il Concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo, con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

Art. 3 – Condizioni particolari a cui sarà soggetta la derivazione

La concessione è accordata entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero.

L'Amministrazione concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

Di conseguenza il Concessionario sarà tenuto, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Amministrazione concedente saranno richiesti ed a permettergli il libero accesso negli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933 e ss. mm. ii.



Il Concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le seguenti condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni riportate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel parere n°5805/2025 del 17/02/2025, rilasciato per un volume massimo complessivo annuo da derivare pari a 18.663 mc, con obbligo di revisione periodica quinquennale e monitoraggio annuale delle portate prelevate, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- *verifica da parte dell'Ente concedente della indisponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, compatibilmente con la destinazione d'uso della risorsa da prelevare;*
- *monitoraggio delle portate e/o dei volumi prelevati;*
- *monitoraggio del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche;*
- *trasmissione dei dati di monitoraggio con cadenza annuale all'Ente concedente ed alla scrivente Autorità di Bacino.*

Art. 4 – Obblighi generali

Sarà cura del Concessionario, ai fini della realizzazione delle opere, dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative.

Il Concessionario si obbliga a:

- *consentire l'accesso al personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e delle*





opere e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre l'accesso al personale dei medesimi Enti di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti;

- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D.523/1904 e nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni interessati, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Il Concessionario rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata.





La quantità di acque concesse dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva l'Amministrazione concedente di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo delle opere e dovrà astenersi da qualunque uso delle acque derivate non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento delle acque stesse, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dall'Amministrazione concedente, a salvaguardia dell'interesse pubblico della risorsa idrica.

Art. 5 – Subentro, revoca e decadenza

L'art. 20 del T.U. 1775/1933 stabilisce che le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente, e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare, anche affinché l'Amministrazione concedente verifichi i requisiti di legge del Concessionario subentrante, nonché richieda ed eventualmente fornisca informazioni ad altri Enti ed Organismi comunque deputati ad altre forme di controllo previste dalla legge.

Il Concessionario s'impegna a comunicare all'Amministrazione concedente,



entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

La concessione potrà, con provvedimento motivato, in qualunque momento e senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa, modificata, rinegoziata e/o adeguata, in tutto o in parte, anche in senso restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina idraulica - anche laddove misure di salvaguardia, anche connesse all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque, dovessero renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato - o qualora non dovessero essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 3, e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

E' fatto divieto, pena la immediata decadenza della concessione, di:

- cedere o subaffittare la derivazione in godimento, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;
- variare lo scopo di utilizzo della derivazione data in concessione.

Provocano altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della concessione:

- modifiche delle opere di captazione non autorizzate preventivamente;
- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;





- la violazione delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti di cui all'articolo 10 o l'inosservanza delle condizioni, modalità, obblighi e impartite dal presente Disciplinare di Concessione, ivi inclusa l'inosservanza di obblighi, prescrizioni e condizioni dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, per come evidenziate all'articolo 3.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento. Il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo 10. Nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

Art. 6 – Termini ed utilizzazioni

Le opere di derivazione sono già state realizzate e quindi non si prescrivono né termini di esecuzione né di esproprio, essendo i beni interessati di proprietà del Concessionario.

Art. 7 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per un periodo di anni **trenta (30)** successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di Concessione, con obbligo di revisione quinquennale in base ai dati di monitoraggio che saranno richiesti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata, previa presentazione all'Amministrazione concedente, almeno 120 giorni prima della scadenza, di apposita domanda nelle modalità previste dalla normativa





vigente, con le modificazioni che si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente ha diritto senza compensi od indennizzi di sorta di obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi.

Art. 8 – Emergenze idriche

Allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della concessione potranno essere utilizzate dall'Amministrazione concedente, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificano situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n. 152/06. In tali casi, per l'utilizzo dei volumi in concessione non è previsto l'obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, come meglio precisato all'articolo 5, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione di cui al suddetto articolo 168 del D. Lgs. n. 152/06.

Art. 9 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo di € 42,22 (euro quarantadue/22) per uso "irriguo".

Il canone di concessione dovrà essere soggetto annualmente ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni conseguenti ad aggiornamenti del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento o a modifiche normative o a determinazioni regionali.

Tale canone, in ogni caso, allo stato attuale si aggiorna annualmente ed automaticamente secondo il tasso di inflazione programmato dal competente

Ministero.



Il canone, in ogni caso, alla scadenza della concessione è soggetto a conguaglio in base ai predetti aggiornamenti.

Il canone è dovuto per tutto l'anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, senza necessità di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione concedente, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del T.U. 1775/1933.

Il canone complessivo per l'anno **2025** è pari a **€ 42,22** (euro quarantadue/22) per uso "irriguo", ed è stato completamente versato sul portale MyPay Calabria.

La cauzione, pari a **€ 83,04** (euro ottantatre/04), corrispondente a due annualità del canone di concessione per uso "irriguo" è stata versata sul portale MyPay Calabria, quale deposito cauzionale infruttifero, somma che sarà restituita, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione, ove null'altro osti.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, incamera il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 c.c., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re). Il mancato rispetto del pagamento del canone, nei termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

Il mancato pagamento del canone, per almeno una annualità, è condizione sufficiente alla revoca della concessione.





Art. 10 – Richiamo alle disposizioni di legge

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti di terzi ed è assoggettata alle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa in materia di acque e di impianti idroelettrici, polizia idraulica e di bonifica, di ambiente, di igiene e di sicurezza pubblica, di edilizia e di urbanistica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 11 – Registrazione fiscale e spese a carico del Concessionario

Il presente Disciplinare, successivamente all'emissione del Decreto di concessione, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla registrazione del medesimo Disciplinare. Inoltre saranno a carico del Concessionario le spese per le pubblicazioni di rito e per eventuali copie dei disegni, di atti, di stampe, etc.

Art. 12 – Efficacia

La sottoscrizione del presente Disciplinare impegna il Concessionario con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nei precedenti articoli, mentre impegnerà l'Amministrazione Concedente dalla data di emissione del Decreto di Concessione.

Art. 13 – Foro competente

Per quanto non contemplato dal Disciplinare e per ogni controversia dovesse





intervenire si indica quale Foro competente quello di Catanzaro.

Art. 14 – Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario Sig. Luzzi Simone, Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola Luzzi Simone, elegge il proprio domicilio legale nel Comune di [REDACTED]

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti dal presente Disciplinare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Letto, approvato, si sottoscrive.

Il Concessionario

Azienda Agricola Luzzi Simone

Sig. Simone Luzzi

(sottoscritto digitalmente)

[REDACTED] Per la Regione Calabria

Il Dirigente

Ing. Francesco Costantino

(sottoscritto digitalmente)